

la discussione. Mi pare che l'articolo, come è proposto dalla Commissione, sia completo e chiaro. Nella prima parte si stabilisce la facoltà dell'esattore, che assume un'altra esattoria, di poter sostituire fino al terzo il personale. Nell'ultima parte si stabilisce che il personale licenziato ha il diritto di ricorrere alla Commissione, a norma dell'articolo 111.

Nella seconda parte si determinano i criteri positivi in base ai quali può avvenire la scelta del personale e si dice che l'impiegato non potrà essere licenziato o sostituito se non si tenga conto di determinate ragioni di anzianità, di capacità e di carico di famiglia.

Mi pare che l'articolo risponda veramente al concetto di tutte le parti della Camera, quale era stato manifestato nell'altra seduta. Pertanto io pregherei l'onorevole Modigliani di non insistere nel suo concetto, il quale porterebbe a questo: che un esattore, il quale assuma una nuova esattoria non abbia il diritto di sostituire nessuna parte del personale.

Ora non è possibile vincolare in questo modo un esattore che assuma una nuova esattoria, dal momento che a tutti gli esattori, sia pure in misura minore, si dà il diritto di sostituire una parte del proprio personale.

Pertanto io accetto l'emendamento proposto dalla Commissione con le motivazioni esposte.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Mi pare facile conciliare il desiderio dell'onorevole Modigliani con l'emendamento proposto dalla Commissione, lasciando intatto il concetto informatore, ma dando una latitudine maggiore al secondo comma dell'articolo 106 con la seguente dizione: « nella scelta del personale che non sarà sostituito l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia » nella quale parte del personale evidentemente è compreso il terzo che può essere licenziato. Ma così si potrebbero comprendere altri casi che oggi non soccorrono alla mente.

BRASCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI. A me pare che si possano conciliare le diverse correnti, sopprimendo addirittura il secondo comma. Allora l'emendamento suonerebbe così: nel primo comma è detto che si può licenziare fino a un terzo, e nel secondo (che prima era terzo), che si può ricorrere alla Commissione contro

l'ingiusto licenziamento, tenendo conto di criteri di capacità, anzianità e carico di famiglia.

• Mi premerebbe poi sapere che cosa significa il termine « personale proprio » che è al primo comma. Ritengo che voglia significare difesa al personale che era nell'esattoria precedente, nel qual caso, credo che sarebbe meglio sostituirlo con queste parole: « sostituire il personale preesistente col personale proprio, proveniente dall'Esattoria precedentemente gestita », ciò che verrebbe a evitare ambiguità e a difendere la categoria del personale che verrebbe messa sul lastrico.

PRESIDENTE. Ricordo che non si possono proporre emendamenti non accettati dal ministro, se non abbiano almeno dieci firme.

UBERTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *relatore*. Nell'ultima seduta si era dato mandato alla Commissione di trovare un emendamento che evitasse il pericolo che la facoltà concessa al nuovo esattore proveniente da altra esattoria potesse dar adito a rappresaglie.

L'onorevole Modigliani voleva che ci fosse qualche garanzia per questo personale.

Ora, la Commissione ha cercato di stabilire dei criteri sui quali la Commissione arbitrale, adita dall'impiegato che si sentisse ingiustamente licenziato per motivi di rappresaglia, possa giudicare, ed ha posto tre criteri positivi: capacità, anzianità, e carico di famiglia, in base ai quali possono essere condannati tutti i motivi arbitrari.

Sopprimere ora il secondo capoverso, come propone l'onorevole Braschi, significherebbe concedere all'impiegato il diritto di ricorso senza dargli i motivi cui può giustificare il ricorso, senza anche concedergli delle garanzie circa il giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Modigliani insieme ad altri nove deputati ha presentato un emendamento aggiuntivo al comma che si sta discutendo, acciocchè si dica: « nella scelta dei due terzi del personale che non saranno sostituiti, l'esattore terrà conto dell'anzianità, capacità, e carico di famiglia, sia come criterio di scelta sia in senso assoluto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Credo di aver trovato la formula che almeno rispecchia le mie preoccupazioni. Secondo me, deve essere chiaro